

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1666

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, SERVELLO, CELLAI, GAETANO COLUCCI,
VALENSISE**

Norme in materia di ricongiunzione dei periodi
di contribuzione assicurativa

Presentata il 1° ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo risolvere uno dei tanti problemi che angustiano i lavoratori sia dipendenti, sia autonomi, sia liberi professionisti, cioè quello di poter ricongiungere i vari periodi di contribuzione assicurativa obbligatoria afferenti a più gestioni durante le diverse attività svolte.

Questo problema si pone in particolare per i fondi previdenziali che godono di una « totale autonomia », come quelli degli avvocati, degli ingegneri, dei notai, cioè, in genere, dei liberi professionisti.

Riteniamo che la nostra Costituzione, sancendo la parità del diritto dei lavoratori, consente di effettuare il « riscatto contributivo », a determinate condizioni, ma non nei confronti dei « fondi autonomi », determinando una ingiustificata disparità di trattamento.

Infatti colui che cessa da una libera professione e passa sotto altra gestione previdenziale, oggi non può riscattare il precedente periodo.

In altre parole i suoi contributi — pur versati — vanno letteralmente perduti.

Prendendo lo spunto da questa situazione di fatto, intendiamo sottoporre all'approvazione del Parlamento questa proposta di legge, poiché la legge 7 febbraio 1979, n. 29, attribuisce la facoltà di ricongiunzione:

a) ai lavoratori dipendenti che abbiano periodi di iscrizione o siano iscritti, all'atto della domanda, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e siano stati iscritti in almeno un'altra gestione che può essere: o una delle gestioni previdenziali sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti oppure una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi;

b) ai lavoratori che abbiano periodi di iscrizione o siano iscritti, all'atto della domanda, in una delle gestioni previdenziali sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e siano stati iscritti in almeno un'altra gestione che, in questo caso, può essere: o il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, o una delle predette gestioni sostitutive, oppure una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Restano, quindi, escluse dalla ricongiunzione le posizioni assicurative costituite presso gestioni previdenziali diverse, quali, ad esempio, le varie casse di previdenza dei liberi professionisti, e si rende necessario uno specifico intervento sul piano legislativo per porre tutti i lavoratori, considerati nella loro più vasta accezione, nelle stesse condizioni, eliminando una situazione in netto contrasto con i principi di uguaglianza proclamati dalla Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, il lavoratore autonomo, il libero professionista che in successione di tempo durante la propria attività operativa è stato iscritto, in base al tipo di lavoro svolto, ad una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, anche se corrisposta da fondi autonomi e speciali, ha diritto alla ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione comunque effettuati, quando siano complessivamente non inferiori a trentacinque anni, o quando sia stata raggiunta l'età per il collocamento a riposo essendo maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.

2. Restano salve le specifiche norme per la pensione di inabilità e di invalidità.

ART. 2.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'interessato presenta domanda di ricongiunzione alla gestione dell'assicurazione obbligatoria presso la quale è iscritto.

ART. 3.

1. La ricongiunzione può essere richiesta dal pensionato anche entro due anni dalla data d'inizio della quiescenza.

2. Nel caso di cui al comma 1 il pensionato ha facoltà di chiedere la ricongiunzione con l'ultima gestione dell'assicurazione obbligatoria cui è iscritto, oppure con altra gestione presso la quale ha versato almeno dieci anni di contribuzione continuativa obbligatoria per attività lavorativa effettivamente prestata o svolta.

3. Nella domanda, a pena di inammissibilità, debbono essere indicate le esatte e complete generalità del richiedente, le ge-

stioni previdenziali assicurative obbligatorie presso le quali è stato iscritto con le relative qualifiche ed i corrispondenti periodi, nonché l'indirizzo presso il quale inviare la risposta.

ART. 4.

1. Ai fini della presente legge, la gestione o le gestioni interessate, trasferiscono l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento alla gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione.

2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ed alle tabelle allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.

3. A domanda dell'interessato, il pagamento della somma di cui al comma 2 può essere effettuato in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.

4. Se al momento della decorrenza della pensione risulta un debito residuo questo può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 5.

1. La gestione della previdenza assicurativa obbligatoria, entro sei mesi dal ricevimento della domanda di ricongiunzione, comunica all'interessato la comples-

siva situazione, gli eventuali oneri a suo carico con il relativo piano di rateizzazione.

2. In caso di mancata risposta entro il termine di sei mesi si intende che la richiesta è stata accolta, ed alle condizioni più favorevoli per il richiedente.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, che va consegnata con relata di notifica, o dalla decorrenza dei sei mesi di cui al comma 2, l'interessato ha l'obbligo di inviare alla gestione della previdenza assicurativa una dichiarazione di accettazione.

ART. 6.

1. Per la determinazione dell'ammontare della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi si applicano le norme proprie della gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa.

2. Ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione sono utili tutti i contributi versati, anche se uno stesso periodo è stato coperto da più contribuzioni.

ART. 7.

1. La ricongiunzione può essere richiesta dai superstiti aventi diritto, entro due anni dalla morte del diretto interessato.

ART. 8.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, gli aspetti tecnico-economici e quelli procedurali fra le varie gestioni previdenziali in relazione alla congiunzione dei fondi versati, ai relativi interessi annui maturati, ai periodi riscattati, a quelli coperti da contribuzione figurativa, e quanto altro, per l'integrale applicazione della presente legge.